



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE CULTURALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI GIOVANI AUTORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 335, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 71-octies, comma 3-bis, aggiunto dall'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove si prevede, *"al fine di favorire la creatività dei giovani autori"*, che *"il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale"*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO l'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante: *"Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

RITENUTO necessario provvedere all'emanazione del richiamato atto di indirizzo annuale, al fine di fornire alla SIAE le opportune indicazioni per lo svolgimento delle attività di promozione culturale nazionale ed internazionale di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge n. 633 del 1941;

VISTA la relazione conclusiva della Commissione incaricata di valutare i progetti presentati per i bandi *"Per chi crea"* edizione 2018;

CONSIDERATO che il presente Atto di indirizzo fissa le priorità culturali e le tipologie di progetti finanziabili e definisce le modalità di ripartizione delle risorse per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge n. 633 del 1941, ferma restando la responsabilità della SIAE nell'attuazione delle attività di promozione culturale nazionale e internazionale cui destinare le risorse disponibili;

CONSIDERATA l'opportunità di coinvolgere anche il sistema scolastico nazionale nell'intento di promuovere e sostenere l'attività educativa nella creazione di progetti volti a



Al sensi dell'art. 10 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
si attesta che la presente copia composta di n. 4 fogli,
è conforme all'originale.
Roma, li 11-02-2020

SS'Espresso



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

incentivare la creatività e l'interesse per le attività di carattere artistico nei settori di seguito individuati;

EMANA

il seguente Atto di indirizzo.

1. Oggetto e finalità

1. La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*", ha stabilito, all'articolo 1, comma 335, che una quota dei compensi incassati dalla Società italiana autori e editori (di seguito, «SIAE») per la copia privata sia destinata alla promozione culturale nazionale e internazionale.

2. In particolare, la citata disposizione, introducendo il comma 3-bis all'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, ha stabilito che *«Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies»* della medesima legge n. 633 del 1941 è destinato dalla SIAE *«sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale»*.

3. Il presente Atto di indirizzo individua, per l'annualità 2019, le priorità culturali e le tipologie di progetti che la SIAE dovrà finanziare con le risorse di cui all'articolo 71-octies, comma 3, della legge n. 633 del 1941, volte a favorire la creatività, con particolare riguardo alle iniziative curate dalle scuole primarie e secondarie, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni di settore, dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori fino ai 35 anni di età residenti sul territorio nazionale, al fine di rendere le nuove generazioni attori principali nella promozione della cultura italiana contemporanea, anche con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del confronto e del dialogo interculturale.

2. Settori beneficiari e criteri di selezione dei progetti

1. Il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies della legge n. 633 del 1941 è destinato dalla SIAE a progetti ispirati, tra gli altri, a criteri di equilibrio, tanto nella distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, quanto nella scelta dei settori disciplinari beneficiari del contributo, alla massima trasparenza delle procedure e al rispetto della parità di genere.

2. Sono privilegiati i progetti, anche presentati nell'ambito di scuole primarie e secondarie, che abbiano come obiettivo:

- l'ampliamento dell'offerta e della domanda culturale, attraverso azioni volte al superamento del *cultural divide*;

- la specializzazione delle professionalità artistiche, anche attraverso il sostegno alla creazione, composizione, edizione, diffusione, esecuzione e promozione di nuove opere di giovani autori;

- l'internazionalizzazione, attraverso il sostegno alla diffusione di opere di giovani autori nel



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

mercato internazionale;

- il dialogo interculturale, attraverso iniziative che favoriscano un processo di scambio di vedute aperto e rispettoso fra persone e gruppi di origini e tradizioni etniche, culturali, religiose e linguistiche diverse, in uno spirito di comprensione e di rispetto reciproci;

- il coinvolgimento di più istituzioni o che siano realizzati sulla base di accordi di partenariato tra più soggetti proponenti;

- l'inclusione sociale.

3. I settori beneficiari sono i seguenti:

- a) arti visive, performative e multimediali;
- b) cinema;
- c) danza;
- d) libro e lettura;
- e) musica;
- f) teatro.

4. Possono formulare domanda di ammissione al beneficio, tramite presentazione di un progetto conforme alle disposizioni dei §§ 2 e 3, tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché le persone fisiche, purché titolari di partita IVA.

5. Nei settori considerati, non possono essere finanziati i progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito, «Ministero»).

3. Ripartizione delle risorse

1. Le risorse sono assegnate dalla SIAE entro il 31 luglio 2020, a seguito di procedura di selezione pubblica, con l'istituzione di una commissione indipendente formata da esperti di chiara fama nei settori beneficiari, nel rispetto dei criteri di cui al § 2 e secondo le quote sotto indicate e per le seguenti destinazioni:

a) 25% per il sostegno, la creazione, la promozione, l'edizione e la fissazione di opere prime nei settori di cui all'articolo 2;

b) 20% alla creazione di residenze artistiche, anche in collaborazione con istituzioni culturali e università, accademie, conservatori, enti specializzati, anche mediante l'attivazione di borse di studio o tirocini;

c) 35% alla formazione e alla promozione culturale, promossa da scuole primarie e secondarie, anche in collaborazione con le associazioni di settore e con le scuole di musica, d'arte, di danza, di scrittura. Una quota pari al 20% delle risorse di cui alla presente lettera dovrà essere finalizzata a progetti di promozione culturale indirizzati nello specifico a scuole primarie e secondarie situate nelle periferie urbane;

d) 20% all'esecuzione pubblica dei repertori originali da parte di giovani in contesti live nazionali ed internazionali, nonché alla promozione e distribuzione internazionale dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori, anche mediante la traduzione delle opere nazionali di giovani autori in altre lingue, in ambito sia europeo sia extraeuropeo. Tale attività potrà esser perseguita inoltre attraverso specifici protocolli bilaterali e più in generale privilegiando le buone pratiche.





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

2. Entro 60 giorni dalla chiusura della procedura di selezione pubblica, la SIAE comunica alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore (di seguito «Direzione generale») l'elenco dei progetti selezionati.

3. Ai costi strettamente necessari per lo svolgimento della procedura di selezione pubblica dei progetti si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 3-bis all'articolo 71-octies della legge n. 633 del 1941. Tali costi sono analiticamente rendicontati e verificati, secondo le modalità di cui infra, § 4.

4. Vigilanza e pubblicità

1. La Direzione generale del Ministero svolge funzioni di vigilanza sull'applicazione del presente atto di indirizzo.

2. A tal fine la SIAE informa tempestivamente la Direzione generale delle determinazioni assunte riguardo all'attuazione del presente Atto e entro 60 giorni dalla chiusura della procedura di selezione pubblica di cui *supra*, § 3, la SIAE trasmette alla medesima Direzione generale un rendiconto dettagliato ed analitico delle spese effettuate per lo svolgimento della procedura, accompagnato da una relazione illustrativa per la verifica di congruità.

3. I progetti selezionati dovranno contenere nei crediti il logo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il logo della Direzione generale.

4. La SIAE pubblica sul proprio sito web l'elenco dei progetti selezionati e l'importo riconosciuto a ciascun progetto, suddiviso per settore beneficiario.

Roma, 11 FEB. 2020

IL MINISTRO


